



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai sigg.ri Magistrati :

Dott.ssa Domenica Capezzer
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Dott.ssa Federica Colantonio

Presidente
Giudice rel
Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che in data 27 settembre 2019 CHIOLA ANGELO S.r.l., (cf:01559190689) con sede in Cugnoli (Pescara), C.da Cesura Zona industriale, depositava domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186bis LF, con contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, (fissato dal tribunale alla data del 21 gennaio 2020, termine ulteriormente prorogato con decreto del 14 gennaio 2020);

-premessso con decreto del 5.11.19 il tribunale respingeva l' istanza ex art. 161 c. XII volta ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione (in particolare, la debitrice, premettendo che l'INPS di Pescara non rilasciava alla società il DURC, in quanto non erano stati eseguiti i pagamenti per un importo complessivo di euro 441.499,00, chiedeva di essere autorizzata ad eseguire i mentovati pagamenti al fine di potere ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva da parte dell'INPS, certificato essenziale ai fini della continuità dell'attività aziendale, per poter esigere i pagamenti maturati e maturandi riferiti agli appalti in corso, nonché il mantenimento degli stessi e la possibilità di acquisire nuove commesse);

- premesso che con decreto del 25 febbraio 2020 il tribunale respingeva l'istanza depositata in data 4/12 febbraio 2020 , tesa ad ottenere in favore della proponente l'autorizzazione ad aderire alla procedura di intervento sostitutivo proposta dal comune di Brittoli a copertura delle mensilità post concordatarie nei confronti degli enti di previdenza ed assistenza

- considerato che in data 10 maggio 2020 la debitrice depositava la proposta ed il piano unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 161 commi 2° e 3° LF,

- letti gli atti e la documentazione

OSSERVA

Sia in termini di eventuali risorse future da destinare all'esecuzione del concordato, sia in termini di risorse attuali da impiegare nella attività imprenditoriale che prosegue, nonché sotto il profilo della sufficienza delle attività facenti capo alla debitrice alla copertura dei costi concordatari ed alla soddisfazione dei crediti privilegiati e dei chirografari nella misura prevista per i creditori in ragione della natura dei rispettivi crediti emergono le criticità che seguono

1. La proponente dichiara che è decisivo per il buon esito della proposta l'accettazione della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate e, secondariamente le auspiccate nuove commesse in un arco dilatato di tempo. Orbene, in relazione alla continuità diretta dell'impresa, la debitrice prospetta un flusso di cassa atteso pari ad € 360.00,00 per lavori che presume possano essere conseguiti ex novo e portati a termine durante la procedura. Orbene, a fronte dello spessore dell'impegno che la stessa dovrebbe assumersi, come riscontrato in proposta, mancano nella documentazione agli atti delle indicazioni soggettive delle committenti, delle



dichiarazioni di impegno di queste ultime unitamente a garanzie atte a testimoniare la capacità economica di questi terzi soggetti a far fronte a tale impegno e a garantire la continuità aziendale o almeno dei riscontri utili a suffragare gli auspici esposti: tale carenza informativa rende impossibile valutare la fattibilità della previsione contenuta nel piano, soprattutto a fronte del fatto che la proponente riscontra i motivi della crisi anche nel calo delle commesse (tanto che ha ridotto di numerose unità il personale), oltre che nella forte incidenza degli oneri finanziari e nel mancato rilascio del DURC da parte degli organi competenti. Anche sotto tale ultimo profilo emerge l'opportunità che la debitrice aggiorni lo stato dell'auspicato rilascio del DURC regolare, essenziale al fine di esercitare l'attività di impresa (sia presente che futura).

2. La proponente dichiara di avere versato integralmente la somma di € 260.000,00 in favore della soc. Il Borgo (stessa compagine societaria della Chiola srl) per l'acquisto di un fabbricato con due appartamenti. Ora la proponente afferma di non avere ottenuto la titolarità del diritto di proprietà dei beni, pur avendone integralmente versato il prezzo di vendita, e addirittura ritiene (come è dato dedurre dal piano) equipollente la messa a disposizione del bene (o meglio il ricavato della vendita del bene) mediante l'apposizione del vincolo di destinazione ex art 2645-ter, cod. civ., disposizione in forza della quale "i beni conferiti e i loro frutti ... possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo". Nel caso di specie il vincolo di destinazione non sarebbe probabilmente opponibile ad un creditore pignorante della Immobiliare il Borgo (non risulta agli atti quale sia la compagine creditoria di quest'ultima) ai sensi dell'art. 2915, primo comma, cod. civ. per essere stato trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, nonché, dall'altro lato, come i crediti posti a fondamento dell'intrapresa esecuzione non rientrerebbero nel novero di quelli contratti per il perseguimento del fine di destinazione (con conseguente impossibilità per il creditore estraneo di domandare il soddisfacimento coattivo sui beni vincolati). Sconosciute sono anche le caratteristiche del paventato atto di destinazione stipulato nel caso di specie: occorre infatti verificare se lo schema negoziale concretamente utilizzato possa essere ricondotto al modello normativo di cui all'art. 2645-ter cod. civ. e se quindi esso possa giovare della disciplina sostanziale ivi dettata. Nel caso di specie si è in presenza di una eventuale dichiarazione di c.d. "auto-destinazione" a carattere unilaterale, ipotesi che non permette di verificare se l'atto in questione sia sussumibile nel genus di cui all'art. 2645-ter cod. civ. e se pertanto la relativa trascrizione sia idonea a produrre gli effetti di cui alla menzionata disposizione (ivi compresa la limitazione dell'espropriazione forzata sui beni vincolati ai soli debiti contratti per il fine di destinazione). Sussumendo la situazione nella c.d. "auto-destinazione" a carattere unilaterale, occorre verificare se la disposizione dell'art. 2645-ter cod. civ. riconosca sul piano sostanziale la possibilità dell'autodestinazione unilaterale. La prevalente giurisprudenza in materia di vincoli di destinazione individua la necessità che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell'atto costitutivo) sia caratterizzato da:

- eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo: secondo questa linea di pensiero l'art. 2645 c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio c.d. "puro"; diversamente, infatti, si lederebbe il principio espresso dall'art. 2740 c.c., in particolare dal comma 2, secondo cui "le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge", consentendo al debitore di sottrarre "a suo piacimento" i propri alla garanzia dei propri creditori pur continuandone ad essere titolare e dominus non soltanto formale ma persino sostanziale (non è un caso, peraltro, che nel ben più rilevante e praticato con esiti positivi settore dei vincoli di destinazione mediante trust si affermi la non riconoscibilità dei trust costituiti in violazione del principio consuetudinario di origine normanna "detener et retenir ne vaut");
- meritevolezza degli interessi oggetto di tutela e, quindi, dello stesso negozio con cui si costituisce il vincolo: in questa prospettiva la legittimità del vincolo di destinazione richiederebbe, ancora prima, la liceità dello scopo perseguito la sua meritevolezza, occorrendo cioè un quid pluris rispetto



alla mera liceità, integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Lucidamente più tribunali di merito hanno perciò ritenuto illegittimo/inefficace un vincolo di destinazione c.d. puro e sancito come inammissibile la proposta di concordato su di esso fondata (cfr. Trib. Reggio Emilia, 27/01/2014 in un caso di vincolo c.d. "puro" finalizzato all'ammissione ad una procedura di concordato preventivo; cfr. altresì Trib. S.M. Capua Vetere, 28/11/2013, entrambi in www.ilcaso.it).

In termini non dissimili (cfr. Trib. Ravenna, 22 maggio 2014) ha ritenuto che mentre la meritevolezza dell'interesse può essere mutuata dall'accessoria proposta concordataria in vista della cui realizzazione il vincolo è costituito, nondimeno sia indispensabile porre in essere la segregazione mediante un atto di disposizione (per così dire "servente" o strumentale rispetto alle mera destinazione) che renda la stessa irretrattabile e vincolante (nella specie si trattava di un mandato a vendere gli immobili in favore degli organi della procedura ed in particolare del Liquidatore giudiziale che veniva nominato dal Tribunale, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione dei beni condizionata alla sola omologa del concordato). Nulla di tutto questo si evince nella fattispecie, in cui si è di fronte ad un mero vincolo autoimposto, quindi sempre revocabile e retrattabile ed in definitiva invalido perché privo di qualunque effettività e di corrispondenza rispetto allo scopo in astratto declamato ma in concreto inidoneamente perseguito.

3. la proponente dichiara la sussistenza di poste attive per finanziamenti effettuati a società del gruppo e di debiti verso i soci. Chiarisca l'istante le dimensioni e la trama del richiamato "gruppo di società" al quale apparterebbe la proponente, compresi i precisi rapporti di dare e avere intercorrenti tra le società, le obbligazioni assunte o promesse, le contitolarità su beni.

4. ugualmente perplessità sorgono in riferimento ai numerosi contenziosi intrapresi o da intraprendere, individuandone le spese in soli €20.000,00;

5. la situazione economica patrimoniale depositata risale al dicembre 2019. Si palesa essenziale che la proponente aggiorni al luglio 2020 la propria situazione economico patrimoniale.

- rilevato che l'art. 161 VI° comma l.f. stabilisce che il Tribunale con il decreto che fissa il termine per il deposito di proposta e piano di concordato può nominare il commissario giudiziale;

- considerato che tale termine non può che considerarsi come iniziale nel senso che il Tribunale ben può disporre la nomina del commissario in un momento successivo allorché, ad esempio, si provveda alla concessione della proroga, ovvero nel caso in cui la procedura venga a protrarsi ben oltre il termine concesso come può accadere in seguito ai rilievi eventualmente mossi dal Tribunale;

- rilevato che nel caso di specie appare opportuna la nomina di un commissario della procedura, in quanto la natura del piano che prevede la continuità aziendale mirante al recupero dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società attraverso una continuità aziendale diretta, fa sì che si renda necessario un controllo costante sull'attività della società proponente, anche in ordine all'entità dei crediti prededucibili sorti in corso di procedura;

- considerato, inoltre, che si rendono meritevoli di attento esame da parte del commissario quelle che sono le poste attive e passive indicate nella proposta, i documenti contabili della società, i rapporti con le società collegate anche ai fini del giudizio funzionalità della continuità ex art. 186 bis ult. comma l.f., nell'ottica di una migliore informazione del ceto creditorio

PQM

nomina commissario giudiziale della presente procedura il dott. Luca Cosentino, con studio in Pescara, Lungomare Matteotti n. 27 il quale oltre a vagliare nei termini sopra detti l'attività compiuta sino ad ora dalla proponente, dovrà altresì vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino al decreto di ammissione ed in particolare il predetto professionista avrà il compito di:



- a) vigilare sulle attività fino ad ora compiute dalla debitrice;
- b) esaminare la relazioni periodiche inviate dalla debitrice;
- c) consultare valutare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, valutare le componenti patrimoniali dell'azienda, procedendo contestualmente alla ricognizione analitica degli elementi che la compongono, anche attraverso informative da parte di terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale;
- d) esaminare e riferire in ordine alle criticità sollevate in narrativa;
- e) prestare il proprio parere in relazione alle istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.

Assegna giorni 50, dal ricevimento del presente decreto, alla proponente al fine di depositare documentazione e integrazioni in ordine alle censure enucleate in narrativa

Concede al C.G. giorni 80 dal ricevimento del presente decreto per il deposito di una relazione atta a riferire sulle circostanze appena mentovate e rinvia all'esito ogni decisione in merito alle istanze depositate agli atti del fascicolo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Commissario Giudiziale, alla Società ricorrente, alla Procura della Repubblica e per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2020

Il Giudice est

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzer

